

Repertorio n. 1196

Raccolta n. 1040

VERBALE DELL'ASSOCIAZIONE CLUB ALPINO ITALIANO

Sezione di Siena "Umberto Vivi"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette il giorno dieci del mese di novembre alle ore ventuno e minuti trentasei (21:36).

10 novembre 2017

In Siena, alla Via Liguria n. 6, presso la Parrocchia di Vico Alto, avanti a me Avvocato Maria Letizia Peri, Notaio in Siena, iscritta presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Siena e Montepulciano, è presente il signor Bagnacci Dario, nato a Siena il 5 aprile 1960, BGN DRA 60D05 I726K, residente a Siena, Via Ricasoli n. 22 il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell' ASSOCIAZIONE non riconosciuta "CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione di Siena "Umberto Vivi"" - in sigla CAI-Sezione di Siena - con sede legale in Siena Piazza Calabria n. 25/A, codice fiscale 80007600523 - atto depositato tra gli atti a raccolta del Notaio Riccardo Coppini in data 3 marzo 2000 repertorio 29943/9658, registrato a Siena il 15 marzo 2000 al n. 370.

Detto componente della cui identità personale io Notaio sono certo,

mi dichiara

che è qui convocata, in seduta straordinaria, l'assemblea del-

la predetta associazione per deliberare sul seguente ordine del giorno:

parte straordinaria

1. modifica integrale dello Statuto associativo preordinato all'assunzione della personalità giuridica (statuto disponibile per la consultazione presso la sede dell'associazione);

2. conferimento al Presidente dell'Associazione dell'incarico per lo svolgimento di tutte le pratiche dirette all'ottenimento della personalità giuridica;

3. varie e consequenziali

Ai sensi dell'art. 16 del vigente Statuto, su designazione unanime dei presenti, per acclamazione, viene chiamato ad assumere la Presidenza dell'Assemblea e a fungere da Segretario il costituito Presidente dell'Associazione il quale mi richiede di redigere il presente verbale per la parte straordinaria e

mi fa constare:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata in conformità alle prescrizioni degli articoli 14 e 23 del vigente Statuto;

- che l'Assemblea in sede straordinaria è stata convocata, nelle forme e nei termini previsti dallo Statuto, in prima convocazione in Siena, alla Via Dei Montanini n. 101 per il giorno 9 novembre 2017 alle ore otto e minuti trenta e in seconda convocazione, in questo luogo (Siena, Via Liguria 6) e in questo giorno alle ore ventuno (21:00);

- che in prima convocazione non era presente il numero di associati necessario per poter deliberare, in seconda convocazione sono presenti in proprio o per delega numero settantuno (71) associati su un totale di cinquecentoquarantotto (548), aventi diritto al voto, associati come da foglio delle presenze che si allega sotto la lettera A al presente verbale omesane lettura per espressa dispensa del comparente;

- che si è accertato della identità e della legittimazione ad intervenire degli associati presenti e della regolarità delle deleghe che rimarranno depositate presso la sede dell'associazione;

-che pertanto l'assemblea è validamente costituita e atta a deliberare sul citato ordine del giorno;

- che il testo dello statuto nella sua versione modificata è rimasto depositato presso la sede dell'associazione già da prima dell'invio dell'avviso di convocazione.

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno il Presidente illustra all'assemblea le ragioni che richiedono la modifica dell'attuale statuto al fine sia di eliminare alcune incongruenze e facilitare lo svolgimento dell'attività associativa sia per poter ottenere il riconoscimento della personalità giuridica allineandosi alle altre sezioni regionali. Il Presidente propone l'adozione del seguente Statuto che qui si riporta integralmente:

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

Art. 1 - È costituita con sede in Siena, un'Associazione di volontariato denominata «Club Alpino Italiano - Sezione di Siena ODV» e sigla «C.A.I. - Sezione di Siena ODV» senza scopo di lucro. E' soggetto di diritto privato, dotato di proprio ordinamento che le assicura una autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale. Si rapporta al Raggruppamento Regionale Toscano del Club Alpino Italiano.

L'associazione ha durata illimitata. L'anno sociale decorre dal 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre.

Art. 2 - Natura

L'Associazione, che non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed improntata a principi di democrazia, uniforma il proprio ordinamento allo Statuto ed al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.

SCOPI E FUNZIONI

Art. 3 - Scopi

L'Associazione ha per scopo la valorizzazione, la promozione e la pratica dell'alpinismo, dell'escursionismo e della speleologia, in ogni loro manifestazione, nonché la conoscenza e lo studio delle montagne, specie quelle del territorio in cui si svolge l'attività Sociale e la tutela dell'ambiente naturale.

Per conseguire tali scopi, provvede:

a) alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione di rifugi, capanne sociali e bivacchi;

b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei

sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti;

c) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;

d) alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole competenti in materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;

e) alla programmazione e collaborazione con le apposite Scuole del CAI, competenti per materia, per la formazione di Soci dell'associazione come istruttori ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lett. c) e d);

f) alla promozione, anche in collaborazione con Enti e Associazioni, di attività scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto della montagna;

g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano e naturale;

h) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con

le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il CORPO NAZIONALE DI SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO (C.N.S.A.S.) al soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero di vittime;

i) a pubblicare il periodico sezionale denominato "Il Monte Amiata" del quale è editrice e proprietaria;

l) a provvedere alla sede dell'associazione, a curare la biblioteca e l'archivio cartografico e fotografico.

E' vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse connesse.

Art. 4 - Locali sede

Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività istituzionali.

Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.

TITOLO II

SOCI

Art. 5 - Soci

Sono previste le seguenti categorie di Soci: benemeriti, ordinari, familiari, giovani e ogni altra categoria prevista dal

Club Alpino Italiano.

Sono soci benemeriti le persone giuridiche, che conseguono l'iscrizione ad una sezione e versano alla stessa un notevole contributo. Sono soci ordinari le persone fisiche di età maggiore di anni diciotto. Sono soci famigliari i componenti del nucleo famigliare del socio ordinario, con esso conviventi, di età maggiore di anni diciotto. Sono soci giovani i minori di anni diciotto.

Non è ammessa alcuna altra categoria di Soci.

Possono partecipare all'attività della Sezione, con gli stessi diritti dei Soci ordinari, i Soci CAI appartenenti alle Sezioni nazionali in regola con il versamento della quota associativa.

Il Socio della Sezione (persona fisica) che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o benemeritenze nell'attività Sociale può essere iscritto, anche alla memoria, in un albo d'onore della Sezione stessa.

Art. 6 - Ammissione

Chiunque intenda aderire al Club Alpino Italiano deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sezione, completa dei propri dati anagrafici, su apposito modulo. Se minore di età la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la responsabilità genitoriale. Il Consiglio Direttivo della Sezione alla quale è stata presentata la domanda decide sull'accettazione e ne dà comunicazione all'interessato. La

domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

Si applica la disciplina di legge per il caso di diniego di ammissione.

Art. 7 - Quota associativa

Il Socio è tenuto a corrispondere alla Sezione:

a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo Sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale dei CAI e di quello sezionale, che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione;

b) la quota associativa annuale;

c) eventuali contributi per le pubblicazioni Sociali, per le coperture assicurative, oltre a quelli di natura straordinaria destinati a fini istituzionali.

Le somme dovute di cui alle lett. b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno.

Il Socio non in regola con i versamenti non potrà partecipare alla vita sezionale, né usufruire dei servizi Sociali, né ricevere le pubblicazioni. Il Socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno Sociale. Il Consiglio Direttivo accerta la morosità, dandone comunicazione al Socio.

Non si può riacquistare la qualifica di Socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento alla Sezione alla quale si era iscritti delle quote associative annuali ar-

retrate. Il Socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai Soci.

Art. 8 - Durata

La partecipazione della vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto Sociale.

Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome della Sezione del CAI, se non autorizzate dal Consiglio Direttivo. Non sono ammesse altresì iniziative o attività dei Soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dalla Sezione o dal CAI. Le prestazioni fornite dai Soci sono volontarie e gratuite.

Art. 9 - Dimissioni

Il Socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota Sociale versata.

Il Socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione.

Il trasferimento da una Sezione ad un'altra deve essere comunicato immediatamente alla Sezione di provenienza dalla Sezione presso la quale il Socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data di comunicazione.

Art. 10 - Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio si perde: per estinzione della persona giuridica che abbia conseguito iscrizione come Socio benemerito.

to o per morte del Socio, per dimissioni, per morosità o per provvedimento disciplinare.

Art. 11 - Sanzioni disciplinari

Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del Socio che tenga un contegno non conforme ai principi informativi del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare del CAI.

Art. 12 - Ricorsi

In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento disciplinare, contro i provvedimenti disciplinari il Socio può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri Sezionale. Il procedimento di conciliazione davanti al Collegio dei Probiviri Sezionale deve concludersi entro 60 giorni dall'apertura. Trascorso tale termine, oppure a fronte della mancata conciliazione, le parti possono ricorrere al Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado.

Contro le decisioni del Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri, il Socio ed il Consiglio Direttivo della Sezione possono presentare ricorso avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri del Club Alpino Italiano.

TITOLO III

SEZIONI

Art. 13 - Organi della Sezione

Sono organi della Sezione i seguenti:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- Organo di Controllo e revisore dei conti;
- il Collegio dei Probiviri.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 14 - Assemblea

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sezione; essa è costituita da tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali esclusi i minori di anni diciotto. Le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

L'Assemblea:

- adotta lo statuto ed i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- elegge il Presidente sezionale;
- elegge il Consiglio direttivo fissandone il numero, l'Organo di Controllo (revisore dei conti), il Collegio dei Probiviri ed i delegati all'Assemblea dei Delegati del Club Alpino Italiano nel numero assegnato, scelti tra i Soci maggiorenni ordinari e familiari della Sezione, con le modalità stabilite dal presente statuto, escluso il voto per corrispondenza;
- delibera le quote associative ed i contributi a carico dei Soci, per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le quote stabilite dall'Assemblea dei Delegati;

- approva l'operato del Consiglio Direttivo, i bilanci d'esercizio e la relazione del Presidente;
- delibera l'acquisto, l'alienazione di immobili o la costituzione di vincoli reali sugli stessi;
- delibera lo scioglimento della Sezione;
- delibera sulle modificazioni da apportare allo statuto;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera su ogni altra questione, contenuta nell'ordine del giorno, che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno dieci per cento dei Soci aventi diritto al voto.

Art. 15 - Convocazione

L'Assemblea in seduta ordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro il termine perentorio del 31 (trentuno) Marzo, per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo, la determinazione della quota associativa annuale e per la elezione alle cariche sociali; può essere inoltre convocata in seduta straordinaria quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno. L'Assemblea in seduta straordinaria deve essere convocata senza indugio quando ne facciano richiesta motivata almeno un decimo dei soci o il Collegio dei revisori dei conti; se il Consiglio Direttivo non vi provveda entro trenta giorni dalla richiesta, potrà direttamente provvedervi il Collegio dei revisori dei conti. La

convocazione avviene mediante avviso inviato via e-mail, esposto nella sede sociale almeno dieci giorni liberi prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea e, nello stesso termine, pubblicato sul periodico ufficiale dell'Associazione e diramato ai soci di cui all'art. II. IV. 1 lett. b del Regolamento generale del C.A.I. qualora non abbiano diritto al ricevimento della detta pubblicazione; nell'avviso devono essere indicati l'ordine del giorno, ed il giorno il luogo e l'ora della convocazione. I bilanci consuntivo e preventivo devono essere depositati presso la segreteria dell'Associazione almeno dieci giorni prima della data fissata per la relativa Assemblea.

Art. 16 - Partecipazione

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i Soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota Sociale relativa all'anno in cui si tiene l'assemblea; i minori di età possono assistere all'Assemblea.

Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio, che non sia componente del Consiglio Direttivo, e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega; ogni Socio delegato non può portare più di due deleghe.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza, di persona o per delega, di almeno della metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno

ventiquattro ore dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. E' escluso il voto per corrispondenza.

Non hanno diritto di voto i Soci iscritti in altre "Sezioni - CAI", pur potendo partecipare alle attività della sezione come indicato all'Art. 5.

Art. 17 - Presidente e Segretario dell'Assemblea

L'Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e, se necessario, tre Scrutatori; spetta al Presidente la verifica della regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di partecipare all'Assemblea.

Art. 18 - Deliberazioni

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto.

Le cariche Sociali sono elettive e a titolo gratuito. Per la designazione e per l'elezione alle cariche Sociali il voto è libero, in quanto l'elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Socio eleggibile, anche se non indicato formalmente come candidato alla carica. La designazione va espressa su scheda segreta: è escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione. A parità di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI.

Sono esclusi dal computo i voti di astensione. Nessun Socio può trovarsi eletto contemporaneamente a più di una carica Sociale.

Le deliberazioni concernenti l'acquisto, l'alienazione, la costituzione di vincoli reali su immobili ovvero modifiche statutarie devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti aventi diritto al voto; tali deliberazioni non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo.

La deliberazione di scioglimento della Sezione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei Soci aventi diritto al voto; l'assemblea che delibera lo scioglimento ne stabilisce le modalità e nomina uno o più liquidatori.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono verbalizzate e firmate dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio; sono rese pubbliche mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19 -Composizioni e funzioni

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione della Sezione e si compone di un numero non inferiore a otto componenti, più il Presidente, eletti dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo assolve almeno le seguenti specifiche funzioni:

- convoca l'Assemblea dei Soci;

- propone all'Assemblea dei Soci i programmi annuali e pluriennali della Sezione;

- redige, collaziona e riordina le modifiche dello statuto della Sezione;

- pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;

- adotta gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive impartite dall'Assemblea dei Soci per cui è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;

- cura la redazione dei bilanci di esercizio della Sezione;

- delibera la costituzione di nuove sottosezioni con le modalità previste dal presente statuto;

- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;

- delibera sulle domande d'iscrizione di nuovi Soci;

- delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni, Gruppi e Scuole e ne coordina l'attività;

- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente statuto sezionale;

- proclama i Soci venticinquennali, cinquantennali, sessantennali e settantacinquennali;

- delibera l'inserimento dei Soci nell'Albo onorario.

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti, il Vice Presidente; nomina inoltre il tesoriere ed il segretario, che possono essere scelti anche fra i

Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo e che, in questo caso specifico, non hanno diritto di voto.

I componenti del Consiglio Direttivo devono essere scelti tra gli associati; non possono essere nominati, e se nominati decadono dal loro ufficio, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

In caso di conflitto di interessi si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Art. 20 - Durata e scioglimento

Gli eletti durano in carica non più di tre anni e sono rieleggibili per un ulteriore mandato, dopodiché, previa interruzione per almeno un mandato, possono essere rieletti una sola volta.

Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a numero due riunioni consecutive.

Al consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti con la stessa anzianità del sostituito.

Qualora vengano a mancare la metà dei componenti originari si deve convocare l'assemblea per la elezione dei mancanti entro il termine di trenta giorni. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Ai consiglieri non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione o le somme che possono essere corrisposte nel pieno rispetto delle norme vigenti, tempo per tempo, applicabili alle associazioni.

Art. 21 - Convocazione

Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati all'Assemblea Generale del CAI ed i Soci che fanno parte degli Organi Centrali del CAI. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni, con il consenso del Consiglio Direttivo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.

Art. 22 - Modalità di convocazione

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o dal consigliere anziano o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei consiglieri almeno una volta ogni due mesi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione, ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza. Le riunioni del

Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza od impedimento, dal Vice Presidente, o in mancanza di entrambi dal consigliere con più anzianità di iscrizione al CAI.

All'insorgere di eventuale conflitto di interessi su una particolare operazione della Sezione che riguardi il componente del Consiglio Direttivo, il suo coniuge o il convivente, i suoi parenti entro il secondo grado, lo stesso componente non può partecipare alla discussione né alle deliberazioni relative, né può assumere in materia incarichi di controllo o di ispezione.

I verbali delle sedute sono redatti dal segretario o da un consigliere all'uopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante. I verbali possono essere consultati dai Soci nella sede Sociale, previa richiesta al Presidente, che non ha facoltà di consentire il rilascio delle copie, anche di stralci dei singoli atti consultati.

PRESIDENTE

Art. 23 - Compiti e nomina del Presidente

Il Presidente della Sezione è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza che può delegare con il consenso del consiglio direttivo; ha la firma Sociale; assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:

- sottoscrive la convocazione dell'assemblea dei Soci;

- convoca e presiede le riunioni del consiglio direttivo;

- presenta all'assemblea dei Soci la relazione annuale, accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della Sezione;

- pone in atto le deliberazioni del consiglio direttivo;

- in caso di urgenza, adotta i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, che dovranno essere ratificati dallo stesso Consiglio nella prima seduta utile.

Il candidato alla carica di Presidente della Sezione al momento della elezione deve aver maturato un'anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a tre anni sociali completi.

Il Presidente è nominato dall'Assemblea dei Soci, secondo le modalità stabilite nel presente Statuto.

TESORIERE E SEGRETARIO

Art. 24 - Compiti del Tesoriere

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione; ne tiene la contabilità, conservandone ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente.

Art. 25 - Compiti del Segretario

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle delibere di questo organo e sovrintende alle attività amministrative della Sezione.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 26 - Composizione e durata

L'organo di controllo deve essere nominato nei casi previsti dalla normativa di settore; in tal caso svolge anche il controllo contabile oltre alle altre funzioni attribuite per legge.

È costituito da almeno tre componenti aventi i requisiti indicati nella normativa di settore e dura in carica tre anni; i membri sono rieleggibili.

L'organo di controllo elegge il presidente tra i propri componenti effettivi, che ha il compito di convocare e presiedere le sedute del collegio: i componenti intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo sezionale, senza diritto di voto ed assistono alle sedute dell'Assemblea dei Soci.

Collegio dei Probiviri Sezionale

Art. 27 - Composizione e durata

Il Collegio dei Probiviri Sezionale è l'organo interno alla Sezione, deputato alla composizione, in via conciliativa, delle controversie che possono insorgere tra i singoli associati e l'associazione, nonché tra i singoli soci per questioni relative allo scopo dell'associazione. E' costituito da almeno tre componenti, Soci ordinari con anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi. Durano in carica tre anni, sono rieleggibili.

Il Collegio dei Probiviri elegge il presidente, tra i propri componenti effettivi, che ha il compito di convocare e presiedere le sedute del collegio, curando il procedimento di concili-

liazione.

TITOLO IV

CARICHE SOCIALI

Art. 28 - Condizioni di eleggibilità

Tutte le cariche sono elettive e gratuite.

Sono eleggibili alle cariche Sociali i Soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti:

siano iscritti all'associazione da almeno due anni; non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo; siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio Sociale; siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano.

La gratuità della cariche esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al Socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica Sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico, nonché per almeno tre anni dopo la loro conclusione.

Non sono eleggibili alle cariche Sociali o candidabili ad incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club alpino italiano o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrali o territoriali.

TITOLO V

COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE

Art. 29 - Commissioni, Gruppi e Scuole

Il Consiglio Direttivo può costituire organi tecnici consultivi, commissioni e scuole, formati da Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero di componenti, le funzioni, i poteri, specialmente definiti in un regolamento predisposto dallo stesso Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può costituire gruppi aventi autonomia tecnico-organizzativa ed amministrativa in linea con le direttive sezionali e degli eventuali organi tecnici centrali o territoriali di riferimento.

Tali gruppi operano secondo apposito regolamento sezionale, non hanno rappresentanza esterna né patrimonio autonomo, ma gestiscono direttamente le risorse finalizzate dalla Sezione all'attività del gruppo stesso. E' vietata la costituzione di gruppi di non Soci.

TITOLO VI

SOTTOSEZIONI

Art. 30 - Costituzione

Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire una o più Sottosezioni; la sottosezione fa parte integrante della Sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati elettivi all'assemblea dei dele-

gati del CAI. I Soci della Sottosezione hanno gli stessi diritti dei Soci della Sezione. La Sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dall'ordinamento della Sezione, ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale.

Ha un proprio ordinamento che non può essere in contrasto con quello della Sezione e che è soggetto all'approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della Sezione.

TITOLO VII

PATRIMONIO

Art. 31 - Patrimonio

Il patrimonio Sociale è costituito da beni mobili ed immobili; da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio; da qualsiasi altra somma che venga erogata da enti o privati. Le entrate Sociali sono costituite: dalle quote associative annuali; dai canoni dei rifugi ed altri introiti sui beni Sociali; dai contributi di Soci benemeriti ed enti pubblici; da altre donazioni, proventi, lasciti o altre somme comunque versate dagli associati. I fondi liquidi che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla Sezione stessa. I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio Sociale.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo

svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità sopra indicate.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 32 - Esercizio Sociale

Gli esercizi Sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e dell'Organo di Controllo, devono essere presentati all'Assemblea dei Soci per l'approvazione. Il bilancio reso pubblico mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni antecedenti l'Assemblea dei Soci che deve approvarlo, deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della Sezione. Dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

In caso di scioglimento della Sezione, che comporta il contemporaneo scioglimento della sottosezione, esaurita la fase di liquidazione a norma degli artt. 30 C.C., 11/21 disp. Att.

C.C. e del Regolamento Generale del C.A.I., l'intero suo patrimonio netto verrà devoluto, previa acquisizione degli eventuali pareri in base alla disciplina legale tempo per tempo vigente, secondo quanto stabilito nel detto regolamento ed, in difetto, ad altre associazioni aventi scopi analoghi a quelli del Club Alpino Italiano o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge. E' escluso qualsiasi riparto di attività fra i Soci. In caso di scioglimento di una sottosezione, le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, da farsi sotto il controllo del Collegio regionale o interregionale dei revisori dei conti competente per territorio, restano immediatamente acquisite al patrimonio della Sezione. I Soci della sottosezione mantengono la loro iscrizione alla Sezione.

TITOLO VIII

CONTROVERSIE

Art. 33 - Tentativo di conciliazione

La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale. Il Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri è l'organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Probiviri è l'organo giudicante di secondo grado. Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci o fra i Soci ed organi territoriali, relative alla vita Sociale, non potranno essere deferite all'autorità giudiziaria, né al

parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, da Regolamento Generale del CAI e dal regolamento disciplinare, e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

Come indicato nell'art. 27, è onere del socio di attivare il procedimento di conciliazione davanti al Collegio dei Probiviri sezionale, prima di adire il Collegio Regionale.

Art. 34 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano, della normativa vigente in materia di terzo settore. Il presente ordinamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI.

Ogni modifica del presente statuto dovrà essere deliberata a maggioranza dall'Assemblea dei Soci della Sezione. Essa acquisterà efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI." Il Presidente ammette alla votazione i soci presenti in proprio Luca Vigni, Monica Folchi, Duccio Peccianti, Sabrina Pizzichi, Riccardo Ciofi sopraggiunti dopo l'inizio dell'Assemblea ma entro le ore ventuno e minuti cinquanta.

A questo punto il Presidente invita l'assemblea a deliberare e

l'associato Stefano Viti chiede la parola e su concessione del Presidente domanda in cosa consista l'acquisizione della personalità giuridica; il Presidente precisa che la personalità giuridica attribuisce autonomia patrimoniale perfetta all'Ente e si acquisisce a seguito di un procedimento amministrativo. Chiede poi la parola il socio Enea Desi domandando il motivo per il quale non era stato indicato tra le attività il "cicloescursionismo"; il Presidente precisa che detta attività rientra nell'escursionismo; la stessa dopo breve discussione per alzata di mano all'unanimità delibera: di approvare articolo per articolo lo statuto sopra riportato; di dare mandato al Presidente affinché proceda alla sottoscrizione e presentazione di tutta la documentazione occorrente per l'acquisizione della personalità giuridica e all'iscrizione nell'apposito registro; di dare mandato al Presidente di apportare allo Statuto le modifiche formali o di recepimento della disciplina di legge in materia che si rendessero necessarie ai fini dell'acquisto della personalità giuridica.

Il Presidente verifica i risultati della votazione e dichiara validamente assunte le delibere di cui sopra all'unanimità e per alzata di mano.

Il Presidente proclama i risultati e mi consegna il testo dello Statuto approvato che viene allegato al presente verbale sotto la lettera B, omessane lettura per espressa dispensa del componente.

Non essendovi altro da deliberare, e nessuno chiedendo la parola, dichiara sciolta l'Assemblea in seduta straordinaria alle ore ventidue e minuti ventisei.

Il Presidente procederà a sua cura all'intera procedura successiva a questo atto per l'ottenimento della personalità giuridica e l'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore una volta attivato.

Ai sensi D.Lgs. n. 196/2003, il comparente prende atto che il Notaio rogante è il titolare del trattamento dei dati personali contenuti nel presente contratto (e nella documentazione preparatoria) e che lo stesso è autorizzato al loro trattamento con provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

In ogni caso il comparente, da me notaio informato sulle norme in materia di protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. n. 196/2003, dichiara di consentire l'intero trattamento e la conservazione dei loro dati personali per tutti i fini di legge connessi a questo atto.

Richiesta io notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto alla parte che da me interpellata lo ha riconosciuto conforme alla sua volontà.

Questo atto scritto interamente da me Notaio consta di nove fogli di cui occupate le prime trentadue facciate per intero e la trentatreesima in parte viene sottoscritto dalle parti e da me notaio alle ore ventidue e minuti ventotto.

Firmato: Dario Bagnacci - Maria Letizia Peri - Notaio - Sigil-
lo

Registrato a Siena il 15 novembre 2017 al n. 6743 serie 1T.

Copia conforme all'originale e ai suoi allegati nei miei rogi-
ti, composta da più fogli muniti delle prescritte firme, che
si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Siena, 17 novembre 2017

Allegato 'B' al n. 1040 di Raccolta

grado. Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci o

STATUTO

fra i Soci ed organi territoriali, relative alla vita Sociale,

DEL «CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI SIENA ODV»

non potranno essere deferite all'autorità giudiziaria, né al

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodali-

Art. 1 - È costituita con sede in Siena, un'Associazione di

zio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a

volontariato denominata «Club Alpino Italiano - Sezione di

giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statu-

Siena ODV» e sigla «C.A.I. - Sezione di Siena ODV» senza scopo

to, da Regolamento Generale del CAI e dal regolamento disci-

di lucro. E' soggetto di diritto privato, dotato di proprio

plinare, e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi

ordinamento che le assicura una autonomia organizzativa, fun-

l'intero iter della controversia relativa.

zionale e patrimoniale. Si rapporta al Raggruppamento Regiona-

Come indicato nell'art. 27, è onere del socio di attivare il

le Toscano del Club Alpino Italiano.

procedimento di conciliazione davanti al Collegio dei Probi-

L'associazione ha durata illimitata. L'anno sociale decorre

ri sezionale, prima di adire il Collegio Regionale.

dal 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre.

Art. 34 - Rinvio

Art. 2 - Natura

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applica-

L'Associazione, che non ha scopo di lucro, è indipendente,

no le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale

apartitica, aconfessionale ed improntata a principi di demo-

del Club Alpino Italiano, della normativa vigente in materia

craticità, uniforma il proprio ordinamento allo Statuto ed al

di terzo settore. Il presente ordinamento entrerà in vigore

Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.

dopo la sua approvazione da parte del Comitato centrale di in-

SCOPI E FUNZIONI

dirizzo e controllo del CAI.

Art. 3 - Scopi

Ogni modifica del presente statuto dovrà essere deliberata a

L'Associazione ha per scopo la valorizzazione, la promozione e

maggioranza dall'Assemblea dei Soci della Sezione. Essa acqui-

la pratica dell'alpinismo, dell'escursionismo e della speleo-

sterà efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Comitato

logia, in ogni loro manifestazione, nonché la conoscenza e lo

centrale di indirizzo e controllo del CAI."

studio delle montagne, specie quelle del territorio in cui si

Dario Bagnacci

svolge l'attività Sociale e la tutela dell'ambiente naturale.

Per conseguire tali scopi, provvede:

a) alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione di rifugi, capanne sociali e bivacchi;	In caso di scioglimento della Sezione, che comporta il contemporaneo scioglimento della sottosezione, esaurita la fase di
b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti;	liquidazione a norma degli artt. 30 C.C., 11/21 disp. Att. C.C. e del Regolamento Generale del C.A.I., l'intero suo patrimonio netto verrà devoluto, previa acquisizione degli eventuali pareri in base alla disciplina legale tempo per tempo
c) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;	vigente, secondo quanto stabilito nel detto regolamento ed, in difetto, ad altre associazioni aventi scopi analoghi a quelli del Club Alpino Italiano o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge. 3' escluso qualsiasi riparto di attività fra i Soci. In caso di scioglimento di una sottosezione, le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, da farsi sotto il controllo del Collegio regionale o interregionale dei revisori dei conti competente per territorio, restano immediatamente acquisite al patrimonio della Sezione. I Soci della sottosezione mantengono la loro iscrizione alla Sezione.
d) alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole competenti in materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;	
e) alla programmazione e collaborazione con le apposite Scuole del CAI, competenti per materia, per la formazione di Soci dell'associazione come istruttori ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lett. c) e d);	TITOLO VIII CONTROVERSIE Art. 33 - Tentativo di conciliazione
f) alla promozione, anche in collaborazione con Enti e Associazioni, di attività scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto della montagna;	La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale. Il Collegio Regionale o Interregionale dei Proviviri è l'organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Proviviri è l'organo giudicante di secondo

stessa. I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio Sociale.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite,

proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo

svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusi-

vo perseguimento di finalità sopra indicate.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed

avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a

fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, ammini-

stratori ed altri componenti degli organi sociali, anche

nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento

individuale del rapporto associativo. Gli utili e gli avanzi

di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione

delle attività istituzionali.

Art. 32 - Esercizio Sociale

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di

ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Diret-

tivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del

Presidente e dell'Organo di Controllo, devono essere presenta-

ti all'Assemblea dei Soci per l'approvazione. Il bilancio reso

pubblico mediante affissione all'albo sezionale per almeno

quindici giorni antecedenti l'Assemblea dei Soci che deve ap-

provarlo, deve esporre con chiarezza e veridicità la situazio-

ne patrimoniale ed economica della Sezione. Dal bilancio devo-

no espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti

ricevuti.

g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed

alla valorizzazione dell'ambiente montano e naturale;

h) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con

le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigi-

lanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di

attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche,

sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche,

dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il CORPO

NAZIONALE DI SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO (C.N.S.A.S.) al

soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero di

vittime;

i) a pubblicare il periodico sezionale denominato "Il Monte

Amiata" del quale è editrice e proprietaria;

l) a provvedere alla sede dell'associazione, a curare la bi-

blioteca e l'archivio cartografico e fotografico.

E' vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle men-

zionate, ad eccezione di quelle ad esse connesse.

Art. 4 - Locali sede

Nei locali della sede non possono svolgersi attività che con-

trastano con le attività istituzionali.

Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente,

da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e,

nei casi di urgenza, del Presidente.

TITOLO II

SOCI

Art. 5 - Soci

Sono previste le seguenti categorie di Soci: benemeriti, ordinari, familiari, giovani e ogni altra categoria prevista dal Club Alpino Italiano.

Sono soci benemeriti le persone giuridiche, che conseguono l'iscrizione ad una sezione e versano alla stessa un notevole contributo. Sono soci ordinari le persone fisiche di età maggiore di anni diciotto. Sono soci famigliari i componenti del nucleo famigliare del socio ordinario, con esso conviventi, di età maggiore di anni diciotto. Sono soci giovani i minori di anni diciotto.

Non è ammessa alcuna altra categoria di Soci.

Possono partecipare all'attività della Sezione, con gli stessi diritti dei Soci ordinari, i Soci CAI appartenenti alle Sezioni nazionali in regola con il versamento della quota associativa.

Il Socio della Sezione (persona fisica) che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o benemeritenze nell'attività Sociale può essere iscritto, anche alla memoria, in un albo d'onore della Sezione stessa.

Art. 6 - Ammissione

Chiunque intenda aderire al Club Alpino Italiano deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sezione, completa dei propri dati anagrafici, su apposito modulo. Se minore di età la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la

tuire una o più Sottosezioni; la sottosezione fa parte integrante della Sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati elettivi all'assemblea dei delegati del CAI. I Soci della Sottosezione hanno gli stessi diritti dei Soci della Sezione. La Sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dall'ordinamento della Sezione, ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale.

Ha un proprio ordinamento che non può essere in contrasto con quello della Sezione e che è soggetto all'approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della Sezione.

TITOLO VII

PATRIMONIO

Art. 31 - Patrimonio

Il patrimonio Sociale è costituito da beni mobili ed immobili; da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio; da qualsiasi altra somma che venga erogata da enti o privati. Le entrate Sociali sono costituite: dalle quote associative annuali; dai canoni dei rifugi ed altri introiti sui beni Sociali; dai contributi di Soci benemeriti ed enti pubblici; da altre donazioni, proventi, lasciti o altre somme comunque versate dagli associati. I fondi liquidi che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla Sezione

Dario Rapacci

alpino italiano o quanti intrattengono un rapporto economico

continuativo con le strutture centrali o territoriali.

TITOLO V

COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE

Art. 29 - Commissioni, Gruppi e Scuole

Il Consiglio Direttivo può costituire organi tecnici consulti-

vi, commissioni e scuole, formati da Consiglieri e/o Soci

aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa,

determinandone il numero di componenti, le funzioni, i poteri,

specialmente definiti in un regolamento predisposto dallo

stesso Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può costituire gruppi aventi autonomia

tecnico-organizzativa ed amministrativa in linea con le diret-

tive sezionali e degli eventuali organi tecnici centrali o

territoriali di riferimento.

Tali gruppi operano secondo apposito regolamento sezionale,

non hanno rappresentanza esterna né patrimonio autonomo, ma

gestiscono direttamente le risorse finalizzate dalla Sezione

all'attività del gruppo stesso. È vietata la costituzione di

gruppi di non Soci.

TITOLO VI

SOTTOSEZIONI

Art. 30 - Costituzione

Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previ-

ste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costi-

responsabilità genitoriale. Il Consiglio Direttivo della Se-

zione alla quale è stata presentata la domanda decide

sull'accettazione e ne dà comunicazione all'interessato. La

domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto

per l'anno successivo.

Si applica la disciplina di legge per il caso di diniego di

ammissione.

Art. 7 - Quota associativa

Il Socio è tenuto a corrispondere alla Sezione:

a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tasse-

ra, del distintivo Sociale, delle copie dello Statuto e del

Regolamento Generale del CAI e di quello sezionale, che gli

vengono consegnati all'atto dell'iscrizione;

b) la quota associativa annuale;

c) eventuali contributi per le pubblicazioni Sociali, per le

coperture assicurative, oltre a quelli di natura straordinaria

destinati a fini istituzionali.

Le somme dovute di cui alle lett. b), c), d) del comma prece-

dente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno.

Il Socio non in regola con i versamenti non potrà partecipare

alla vita sezionale, né usufruire dei servizi Sociali, né ri-

cevere le pubblicazioni. Il Socio è considerato moroso se non

rinnova la propria adesione versando la quota associativa an-

nuale entro il 31 marzo di ciascun anno Sociale. Il Consiglio

Direttivo accerta la morosità, dandone comunicazione al Socio.

Non si può riacquistare la qualifica di Socio, mantenendo

Il Collegio dei Prohiviri elegge il presidente, tra i propri

l'anzianità di adesione, se non previo pagamento alla Sezione

componenti effettivi, che ha il compito di convocare e presie-

alla quale si era iscritti delle quote associative annuali ar-

dere le sedute del collegio, curando il procedimento di conci-

retrate. Il Socio di cui sia stata accertata la morosità perde

liazione.

tutti i diritti spettanti ai Soci.

TITOLO IV

Art. 8 - Durata

CARICHE SOCIALI

La partecipazione della vita associativa si estende a tutta la

Art. 28 - Condizioni di eleggibilità

durata del rapporto Sociale.

Tutte le cariche sono elettive e gratuite.

Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome della Sezione del

Sono eleggibili alle cariche Sociali i Soci con diritto di vo-

CAI, se non autorizzate dal Consiglio Direttivo. Non sono am-

to in possesso dei seguenti requisiti:

messe altresì iniziative o attività dei Soci in concorrenza o

siano iscritti all'associazione da almeno due anni; non abbia-

in contrasto con quelle ufficiali programmate dalla Sezione o

no riportato condanne per un delitto non colposo; siano sog-

dal CAI. Le prestazioni fornite dai Soci sono volontarie e

getti privi di interessi personali diretti o indiretti nella

gratuite.

gestione del patrimonio Sociale; siano persone di capacità e

Art. 9 - Dimissioni

competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo

Il Socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi

Statuto e dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano.

momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto

La gratuità della cariche esclude esplicitamente

al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed

l'attribuzione e l'erogazione al Socio, al coniuge o conviven-

hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della

te, ai parenti entro il secondo grado, di qualsiasi tipo di

quota Sociale versata.

compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua

Il Socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione.

designazione ad una carica Sociale, durante lo svolgimento del

Il trasferimento da una Sezione ad un'altra deve essere comu-

relativo mandato o attribuzione di incarico, nonché per almeno

nicato immediatamente alla Sezione di provenienza dalla Sezio-

tre anni dopo la loro conclusione.

ne presso la quale il Socio intende iscriversi. Il trasferi-

Non sono eleggibili alle cariche Sociali o candidabili ad in-

mento ha effetto dalla data di comunicazione.

carichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club

Dario Boggiacci



vrintende alle attività amministrative della Sezione.		Art. 10 - Perdita della qualità di Socio
ORGANO DI CONTROLLO		La qualità di Socio si perde: per estinzione della persona
Art. 26 - Composizione e durata		giuridica che abbia conseguito iscrizione come Socio benemerito o per morte del Socio, per dimissioni, per morosità o per
L'organo di controllo deve essere nominato nei casi previsti		provvedimento disciplinare.
dalla normativa di settore; in tal caso svolge anche il controllo contabile oltre alle altre funzioni attribuite per legge.		Art. 11 - Sanzioni disciplinari
ge.		Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del Socio
È costituito da almeno tre componenti aventi i requisiti indicati nella normativa di settore e dura in carica tre anni; i membri sono rieleggibili.		che tenga un contegno non conforme ai principi informativi del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata
L'organo di controllo elegge il presidente tra i propri componenti effettivi, che ha il compito di convocare e presiedere		convivenza i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare del CAI.
le sedute del collegio: i componenti intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo sezionale, senza diritto di voto ed assistono alle sedute dell'Assemblea dei Soci.		Art. 12 - Ricorsi
Collegio dei Proibiviri Sezionale		In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento disciplinare, contro i provvedimenti disciplinari il Socio può presentare ricorso al Collegio dei
Art. 27 - Composizione e durata		Proibiviri Sezionale. Il procedimento di conciliazione davanti al Collegio dei Proibiviri Sezionale deve concludersi entro 60
Il Collegio dei Proibiviri Sezionale è l'organo interno alla Sezione, deputato alla composizione, in via conciliativa, delle controversie che possono insorgere tra i singoli associati e l'associazione, nonché tra i singoli soci per questioni relative allo scopo dell'associazione. È costituito da almeno		giorni dall'apertura. Trascorso tale termine, oppure a fronte della mancata conciliazione, le parti possono ricorrere al Collegio Regionale o Interregionale dei Proibiviri competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado.
tre componenti, Soci ordinari con anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi. Durano in carica tre anni, sono rieleggibili.		Contro le decisioni del Collegio Regionale o Interregionale dei Proibiviri, il Socio ed il Consiglio Direttivo della Sezione possono presentare ricorso avanti il Collegio Nazionale dei Proibiviri del Club Alpino Italiano.

TITOLO III

consenso del consiglio direttivo; ha la firma Sociale; assolve

SEZIONI

almeno le seguenti funzioni specifiche:

Art. 13 - Organi della Sezione

- sottoscrive la convocazione dell'assemblea dei Soci;

Sono organi della Sezione i seguenti:

- convoca e presiede le riunioni del consiglio direttivo;

- l'Assemblea dei Soci;

- presenta all'assemblea dei Soci la relazione annuale, accom-

- il Consiglio Direttivo;

pagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato pa-

- il Presidente;

trimoniale della Sezione;

- Organo di Controllo e revisore dei conti;

- pone in atto le deliberazioni del consiglio direttivo;

- il Collegio dei Proviviri.

- in caso di urgenza, adotta i provvedimenti che sarebbero di

ASSEMBLEA DEI SOCI

competenza del Consiglio Direttivo, che dovranno essere rati-

Art. 14 - Assemblea

ficati dallo stesso Consiglio nella prima seduta utile.

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sezione; essa è

Il candidato alla carica di Presidente della Sezione al momen-

costituita da tutti i Soci in regola con il pagamento delle

to della elezione deve aver maturato un'anzianità di iscrizio-

quote sociali esclusi i minori di anni diciotto. Le sue deli-

ne alla Sezione non inferiore a tre anni sociali completi.

berazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

Il Presidente è nominato dall'Assemblea dei Soci, secondo le

L'Assemblea:

modalità stabilite nel presente Statuto.

- adotta lo statuto ed i programmi annuali e pluriennali della

TESORIERE E SEGRETARIO

Sezione;

Art. 24 - Compiti del Tesoriere

- elegge il Presidente sezionale;

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi

- elegge il Consiglio direttivo fissandone il numero, l'Organo

della Sezione; ne tiene la contabilità, conservandone ordina-

di Controllo (revisore dei conti), il Collegio dei Proviviri

tamente la documentazione; firma i mandati di pagamento unita-

ed i delegati all'Assemblea dei Delegati del Club Alpino Ita-

mente al Presidente.

liano nel numero assegnato, scelti tra i Soci maggiorenni or-

Art. 25 - Compiti del Segretario


dinari e familiari della Sezione, con le modalità stabilite

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio

dal presente statuto, escluso il voto per corrispondenza;

Direttivo, dà attuazione alle delibere di questo organo e so-

Dario Papacci



avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data,	- delibera le quote associative ed i contributi a carico dei
l'ora della convocazione, ed inviato almeno cinque giorni pri-	Soci, per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le quo-
ma della riunione, salvo i casi di urgenza. Le riunioni del	te stabilite dall'Assemblea dei Delegati;
Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presie-	- approva l'operato del Consiglio Direttivo, i bilanci
dute dal Presidente o, in caso di sua mancanza od impedimento,	d'esercizio e la relazione del Presidente;
dal Vice Presidente, o in mancanza di entrambi dal consigliere	- delibera l'acquisto, l'alienazione di immobili o la costitu-
con più anzianità di iscrizione al CAI.	zione di vincoli reali sugli stessi;
All'insorgere di eventuale conflitto di interessi su una par-	- delibera lo scioglimento della Sezione;
ticolare operazione della Sezione che riguardi il componente	- delibera sulle modificazioni da apportare allo statuto;
del Consiglio Direttivo, il suo coniuge o il convivente, i	- delibera sulla responsabilità dei componenti degli orga-
suoi parenti entro il secondo grado, lo stesso componente non	ni sociali e promuove azione di responsabilità nei loro con-
può partecipare alla discussione né alle deliberazioni relati-	fronti;
ve, né può assumere in materia incarichi di controllo o di	- delibera su ogni altra questione, contenuta nell'ordine del
ispezione.	giorno, che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da
I verbali delle sedute sono redatti dal segretario o da un	almeno dieci per cento dei Soci aventi diritto al voto.
consigliere all'uopo designato, approvati nella seduta succes-	Art. 15 - Convocazione
siva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante. I ver-	L'Assemblea in seduta ordinaria viene convocata dal Consiglio
bali possono essere consultati dai Soci nella sede Sociale,	Direttivo almeno una volta all'anno, entro il termine perento-
previa richiesta al Presidente, che non ha facoltà di consen-	rio del 31 (trentuno) Marzo, per l'approvazione dei bilanci
tire il rilascio delle copie, anche di stralci dei singoli at-	consuntivo e preventivo, la determinazione della quota asso-
ti consultati.	ciativa annuale e per la elezione alle cariche sociali; può
PRESIDENTE	essere inoltre convocata in seduta straordinaria quando il
Art. 23 - Compiti e nomina del Presidente	Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno. L'Assemblea in sedu-
Il Presidente della Sezione è il legale rappresentante della	ta straordinaria deve essere convocata senza indugio quando ne
stessa; ha poteri di rappresentanza che può delegare con il	facciano richiesta motivata almeno un decimo dei soci o il

Collegio dei revisori dei conti; se il Consiglio Direttivo non vi provveda entro trenta giorni dalla richiesta, potrà direttamente provvedervi il Collegio dei revisori dei conti. La convocazione avviene mediante avviso inviato via e-mail, esposto nella sede sociale almeno dieci giorni liberi prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea e, nello stesso termine, pubblicato sul periodico ufficiale dell'Associazione e diramato ai soci di cui all'art. II. IV. I lett. b del Regolamento generale del C.A.I. qualora non abbiano diritto al ricevimento della detta pubblicazione; nell'avviso devono essere indicati l'ordine del giorno, ed il giorno il luogo e l'ora della convocazione. I bilanci consuntivo e preventivo devono essere depositati presso la segreteria dell'Associazione almeno dieci giorni prima della data fissata per la relativa Assemblea.

Art. 16 - Partecipazione

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i Soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota Sociale relativa all'anno in cui si tiene l'assemblea; i minori di età possono assistere all'Assemblea.

Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio, che non sia componente del Consiglio Direttivo, e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega; ogni Socio delegato non può portare più di due deleghe.

deve convocare l'assemblea per la elezione dei mancanti entro il termine di trenta giorni. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Ai consiglieri non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione o le somme che possono essere corrisposte nel pieno rispetto delle norme vigenti, tempo per tempo, applicabili alle associazioni.

Art. 21 - Convocazione

Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati all'Assemblea Generale del CAI ed i Soci che fanno parte degli Organi Centrali del CAI. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni, con il consenso del Consiglio Direttivo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.

Art. 22 - Modalità di convocazione

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o dal consigliere anziano o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei consiglieri almeno una volta ogni due mesi mediante

Dopo Bagnac

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti, il Vice Presidente; nomina inoltre il tesoriere ed il segretario, che possono essere scelti anche fra i Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo e che, in questo caso specifico, non hanno diritto di voto.	Per la validità delle sedute è necessaria la presenza, di persona o per delega, di almeno della metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. E' escluso il voto per corrispondenza.
I componenti del Consiglio Direttivo devono essere scelti tra gli associati; non possono essere nominati, e se nominati decadono dal loro ufficio, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.	Non hanno diritto di voto i Soci iscritti in altre "Sezioni - CAI", pur potendo partecipare alle attività della sezione come indicato all'Art. 5.
In caso di conflitto di interessi si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.	Art. 17 - Presidente e Segretario dell'Assemblea L'Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e, se necessario, tre Scrutatori; spetta al Presidente la verifica della regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di partecipare all'Assemblea.
Art. 20 - Durata e scioglimento	Art. 18 - Deliberazioni
Gli eletti durano in carica non più di tre anni e sono rieleggibili per un ulteriore mandato, dopodiché, previa interruzione per almeno un mandato, possono essere rieletti una sola volta.	Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto.
Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a numero due riunioni consecutive.	Le cariche Sociali sono elettive e a titolo gratuito. Per la designazione e per l'elezione alle cariche Sociali il voto è libero, in quanto l'elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Socio eleggibile, anche se non indicato formalmente come candidato alla carica. La designazione va espressa su scheda segreta: è escluso pertanto dal
Al consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti con la stessa anzianità del sostituito.	
Qualora vengano a mancare la metà dei componenti originari si	

procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di

Il Consiglio Direttivo assolve almeno le seguenti specifiche

votazione, inclusa quella per acclamazione. A parità di voci è

funzioni:

eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI.

- convoca l'Assemblea dei Soci;

Sono esclusi dal computo i voti di astensione. Nessun Socio

- propone all'Assemblea dei Soci i programmi annuali e più-

può trovarsi eletto contemporaneamente a più di una carica so-

riennali della Sezione;

ciale.

- redige, collaziona e riordina le modifiche dello statuto

Le deliberazioni concernenti l'acquisto, l'alienazione, la co-

della Sezione;

stituzione di vincoli reali su immobili ovvero modifiche sta-

- pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;

tutarie devono essere approvate con la maggioranza dei due

- adotta gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive im-

terzi dei Soci presenti aventi diritto al voto; tali delibera-

partite dall'Assemblea dei Soci per cui è responsabile in via

zioni non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da

esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi

parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo.

risultati;

La deliberazione di scioglimento della Sezione deve essere ap-

- cura la redazione dei bilanci di esercizio della Sezione;

provata con la maggioranza di tre quarti dei Soci aventi di-

- delibera la costituzione di nuove sottosezioni con le moda-

ritto al voto; l'assemblea che delibera lo scioglimento ne

lità previste dal presente statuto;

stabilisce le modalità e nomina uno o più liquidatori.

- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei So-

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono verbalizzate e fir-

ci;

mate dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio; sono rese

- delibera sulle domande d'iscrizione di nuovi Soci;

pubbliche mediante affissione all'albo sezionale per almeno

- delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni,

quindici giorni.

Gruppi e Scuole e ne coordina l'attività;

CONSIGLIO DIRETTIVO

- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale

Art. 19 -Composizioni e funzioni

del CAI e del presente statuto sezionale;

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione della Sezione e

- proclama i Soci venticinquennali, cinquantennali, sessanten-

si compone di un numero non inferiore a otto componenti, più

nali e settantacinquennali;

il Presidente, eletti dall'Assemblea dei Soci.

- delibera l'inserimento dei Soci nell'Albo onorario.

Dario

Bagnacca